

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 75/35/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

In data 8/8/2011 la Direzione provinciale di Como, ha depositato presso la Commissione tributaria Regionale di Milano, ricorso in appello avverso la sentenza indicata nell'oggetto, precisando che in data 7/11/2006 la società Fe. Gu. e Gi. Gi. s.n.c., a seguito del recesso del socio Fe. Gu., cessava la sua attività nella forma di società in nome collettivo per trasformarsi nella forma individuale Gi. Gi..

Nel 2008 la società chiedeva il rimborso Iva per € 7.357,00 ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.P.R. 602/73, norma che riconosce al soggetto che ha cessato la propria attività il diritto di richiedere il rimborso del credito IVA.

Detto rimborso veniva negato dall'Ufficio poiché secondo lo stesso l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso era la nuova ditta individuale. A seguito di detto diniego, la società impugnava detta decisione ed otteneva la sentenza favorevole con la condanna alle spese del giudizio, oggetto della presente impugnativa. L'Ufficio ritiene che la sentenza di primo grado sia contraddittoria nell'iter logico giuridico a fondamento dello stesso: l'impostazione adottata dai Giudici sembra seguire quella dell'Amministrazione attestando "il trasferimento in capo al "socio" superstite della legittimazione a chiedere il rimborso di cui si tratta".

L'Ufficio evidenzia la circostanza che si è realizzata una trasformazione atipica della società, da società di persone a ditta individuale, la Fe. Gu. e Gi. Gi. s.n.c. ha realizzato una cessazione per modificazione, con confluenza della sua partita Iva in una nuova, ovvero quella della ditta individuale.

Secondo l'Ufficio quindi non essendosi proceduto allo scioglimento della società con apposita procedura di liquidazione, è mancato il presupposto per la richiesta di rimborso da parte della società poiché non vi è stata alcuna fase di liquidazione. L'unico soggetto legittimato, era per l'Ufficio la società in capo all'imprenditore individuale.

Viene quindi chiesto alla Commissione di riformare la sentenza di primo grado anche sulle spese e quindi di accogliere l'appello con la vittoria delle spese.

In data 18/10/2011 si è costituito in giudizio il sig. Gi. Gi. in qualità di socio amministratore della ex "Fe. Gu. e Gi. Gi. s.n.c, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado appellata in cui la richiesta di rimborso di € 7.357,00 inserita nella dichiarazione annuale sia sufficiente affinché l'Agenzia delle Entrate provveda alla restituzione del credito con i relativi interessi e la vittoria delle spese del giudizio.

Il ricorrente richiama l'art. 170 del TUIR facendo presente che lo stesso non fa riferimento alla particolare trasformazione impropria da società di persone a impresa individuale.

Ha sopperito l'Agenzia delle Entrate che con circolare Ministeriale del 19/6/2002 v. 54/E ha affrontato il caso di una società di persone impossibilitata a ricostruire la pluralità di soci.

Il ricorrente fa presente che la domanda di rimborso Iva era contenuta nella denuncia Iva presentata col modello Unico 2007 periodo di imposta 2006.

Secondo l'appellata si tratta quindi di un semplice errore formale e che il venire meno della pluralità dei soci, quando si protrae per un periodo superiore ai sei mesi, costituisce una delle cause che comportano lo scioglimento di una società di persone.

All'udienza del 22 maggio 2012, la Commissione riunita in Camera di consiglio, ha deciso il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

L'appello deve essere rigettato poiché infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata, essendo immune da vizi logici e sufficientemente motivata.

Nel caso di specie, a seguito del recesso di uno dei due soci, si era verificata l'ipotesi di scioglimento della società con continuazione dell'attività di impresa in forma individuale. Detta trasformazione "atipica", non impedisce il trasferimento in capo al socio superstite di chiedere il rimborso che era stato altresì indicato ed inserito nel quadro RX compensazioni e rimborsi - del Modello Unico SP anno 2007. Il rimborso quindi non può essere negato e la decisione dei Giudici di primo grado deve essere confermata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00).